

COMUNE DI VILLA CORTESE

STATUTO

(deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 19.11.2002)

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Villa Cortese è un ente territoriale autonomo, locale e agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dell'ordinamento giuridico vigente e dalle norme del presente Statuto.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità del Comune

Il Comune:

1. rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2. è titolare di proprie funzioni e autonomie e le esercita nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico vigente;
3. considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità avvalendosi delle risorse economiche locali, della propria autonomia impositiva e provvede all'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse;

4. persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione;
5. promuove, anche in collaborazione con altri enti, iniziative di educazione civica e di formazione;
6. tutela i diritti dei propri cittadini ponendo particolare attenzione ai problemi sociali connessi all'ambito lavorativo, alla casa ed alla salvaguardia della salute e si impegna altresì a tutelare il diritto alla maternità e paternità e le forze sociali più deboli, riconoscendo a tutti i cittadini pari opportunità professionali, politiche e sociali;
7. assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti;
8. promuove forme di partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
9. sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
10. ispira la propria azione alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio, per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;
11. sostiene la promozione e l'iniziativa economica pubblica e privata;
12. incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, favorendo l'istituzione di enti, organismi o associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, con priorità a quelli locali;
13. disciplina in apposito regolamento i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti pubblici;
14. promuove i programmi nel settore urbanistico privilegiando il recupero del tessuto urbano primario;
15. provvede alla cura ed alla continua manutenzione dei beni e delle strutture pubbliche, al fine di mantenere e migliorare la funzionalità e la disponibilità del servizio per il quale sono state realizzate;

16. tutela le tradizioni e la cultura locale nel rispetto dei principi di autodeterminazione della propria comunità.

Art. 3 - Collocazione storico-geografica

1. Villa Cortese è stato costituito in Comune autonomo con D.P.R. 13 ottobre 1966 n. 983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 novembre 1966 n. 296.
2. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Villa Cortese e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 28 agosto 1971.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono di norma vietati.
4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse.

Art. 5 - Accesso ai documenti amministrativi e diritto di informazione

1. Il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezioni di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal

regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese.

Art. 6 – Diritti del contribuente

1. Il Comune fa propri i principi di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000, per quanto attiene la tutela dei diritti del contribuente. In particolare assicura:
 - a) la chiarezza e la trasparenza delle norme tributarie;
 - b) l'effettiva conoscenza e comprensibilità, da parte del contribuente, degli atti che lo riguardano e delle motivazioni degli stessi;
 - c) strumenti per garantire il contraddittorio e la collaborazione con il cittadino, nel rispetto del principio della buona fede.
2. L'attuazione dei principi di cui al precedente comma viene demandata ai regolamenti.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario del Comune vigila che le pubblicazioni di cui al precedente comma siano regolarmente effettuate.

PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Organi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9 - Divieti

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è fatto divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e partecipati o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 10 - Elezione e composizione

1. La legge fissa le norme per l'elezione e la durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale e determina il numero dei Consiglieri.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri sono determinate dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 11 - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per il tempo fissato dalla legge e comunque fino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio Comunale si scioglie nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nonché nel caso di dimissioni o impedimento del Sindaco, ai sensi dei successivi artt. 33 e 34.

Art. 12 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato imperativo, per cui nell'adempimento delle loro funzioni essi hanno piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sospensione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve provvedere alla surroga.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari. Contestualmente alla pubblicazione viene istituita presso la segreteria cartella di deposito di copia delle deliberazioni pubblicate a disposizione dei Consiglieri.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio, hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
7. I Consiglieri hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco o gli Assessori da lui delegati devono rispondere entro trenta giorni dalla presentazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.
9. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare alla segreteria del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento Consiglio Comunale, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
10. Ciascun Consigliere è tenuto, per quanto attiene l'esercizio delle proprie funzioni, ad eleggere il domicilio nel territorio del Comune.

Art. 13 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono riunirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ne danno comunicazione al Sindaco e lo dichiarano in Consiglio Comunale.
2. In caso non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed il capogruppo nella persona del candidato Sindaco della lista. A quest'ultimo, fino a formale designazione del Capogruppo, saranno indirizzate tutte le comunicazioni.
3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino costituiti da almeno due componenti.
4. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco qualora lo ritenga opportuno, convocherà i Capigruppo designati per discutere di questioni di rilevante interesse comunale.

Art. 14 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
2. Esso indirizza l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità e di uguaglianza al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. La presidenza è attribuita al Sindaco. In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di presidente vengono svolte dal Vice Sindaco se Consigliere Comunale. Nel caso di assenza dello stesso, la presidenza sarà assunta dal Consigliere Anziano, così come definito dall'art. 40 - comma 2 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 15 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; in caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco. Il Consiglio Comunale potrà riunirsi anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla data di deposito della richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti e notificati contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al

comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 16 - Documentazione e verbalizzazione

1. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. Nessuna proposta da discutere può essere oggetto di deliberazione se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima, presso la segreteria comunale, per essere esaminata con tutti i documenti necessari.
3. Il termine di cui al precedente comma potrà essere ampliato per determinati atti, in sede di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
5. Il verbale indica i punti principali della discussione attinenti all'argomento all'ordine del giorno e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
6. Ogni Consigliere ha diritto di esigere che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Qualora intenda far verbalizzare integralmente il suo intervento, deve presentarlo in forma scritta. In sede di regolamento verranno definite le modalità per la verbalizzazione integrale degli interventi anche mediante l'ausilio di supporti magnetici.

Art. 17 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale ogni anno, entro la data del 30 settembre, verifica in seduta straordinaria, l'attuazione delle linee programmatiche. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, sia con adeguamenti strutturali che con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la cui qualifica dovrà essere definita in sede istitutiva, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, i criteri per la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 19 - Organi di consultazione permanenti e speciali

1. Il Consiglio può istituire Organi di consultazione permanenti o speciali o temporanei. Gli Organi di consultazione sono composti in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando la presenza in essi, con diritto di voto, di tutti i gruppi consiliari. Per la loro nomina viene seguito un

- criterio proporzionale al numero dei Consiglieri Comunali eletti, con almeno un rappresentante per ogni Gruppo.
2. Il Sindaco o che ne fa le veci e l'Assessore al cui settore appartengono gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori, possono sempre partecipare alle sedute degli Organi di consultazione per illustrare gli argomenti stessi.
 3. La disciplina dei poteri degli Organi di consultazione dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori e del numero dei rappresentanti per ogni Gruppo sono demandati al regolamento degli Organi di consultazione, il quale dovrà attenersi per quanto riguarda il funzionamento, al principio di pubblicità delle sedute, prevedendo espressamente i casi di seduta segreta.
 4. Il Consiglio può istituire Organi di consultazione speciali incaricati di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune e con le finalità dallo stesso indicate oppure con durata temporanea e finalità ugualmente indicate.
 5. Gli organi di consultazione potranno essere integrati da rappresentanti di ordini professionali o di associazioni operanti sul territorio secondo la decisione del Consiglio comunale o la previsione del regolamento.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 20 - Definizione e funzioni

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Indirizza la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta inoltre adotta tutti i provvedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e nel rispetto degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 21 - Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Vicesindaco garantisce la sostituzione del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, in tutte le sue prerogative, nonche' in caso di sospensione dall'esercizio

della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status e gli istituti della decadenza e della revoca degli Assessori sono disciplinati dalla legge.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Non possono far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 22 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori.
2. E' facoltà del Sindaco nominare Assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L'Assessore esterno può partecipare al Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 24 - Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Dirigenti;
 - b) attua con il Sindaco gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;

- d) approva il piano economico di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi.

Capo IV - Formalità degli atti collegiali

Art. - 25 - Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono assunte, di regola con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per cui sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione ¹da questi svolta.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio, e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice-Segretario incaricato dal Sindaco.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 26 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con separata votazione.

¹

Capo V - Il Sindaco

Art. 27 - Definizioni e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione agli atti.
3. Egli esercita le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 28 - Poteri e competenze

1. Il Sindaco ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune; egli coordina e sovrintende l'attività del Comune e della Giunta Comunale nella sua collegialità.
2. Il Sindaco impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
3. Il Sindaco nomina gli Assessori ed ha facoltà di revoca di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco:
 - a) ha la facoltà di delega agli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla

- legge, dandone comunicazione alla Giunta Comunale fatte salve le competenze del Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
 - e) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e del Direttore generale.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 9. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale pronunciando: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione.
 10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, o gli Assessori da lui delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Il Sindaco:
 - a) acquisisce informazioni ed atti anche riservati presso tutti gli uffici e servizi;
 - b) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale;
 - c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Promuove, altresì, iniziative sulle aziende speciali, nonché su quelle cui il Comune partecipa secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 30 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce il giorno e gli argomenti della seduta e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve le integrazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 31 - Deleghe

- 1. Il Sindaco può delegare competenze ed attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori con possibilità di modificare successivamente dette deleghe. Nell'ambito della delega l'Assessore ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle strutture gestionali.
- 2. Il Sindaco può altresì delegare ai Consiglieri Comunali un incarico, definito nella competenza e nel tempo, per la trattazione di specifici argomenti e ne informa il Consiglio

Comunale. Nella delega deve essere indicato l'argomento e la durata della stessa.

3. Il Consigliere delegato riferisce e fa capo al Sindaco per la delega avuta. Inoltre, su invito del Sindaco, partecipa alla Giunta senza diritto di voto per illustrare l'argomento oggetto della delega.

Art. 32 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e nei casi di necessità ed urgenza, provvedimenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie che interessano altri servizi di carattere generale.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il commissario provvede l'Ente interessato.

8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 33 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio, composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione nel termine di dieci giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della relazione della Commissione.

TITOLO II - UFFICI E PERSONALE

Capo I - Uffici

Art. 35 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve esser improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
3. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

4. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Capo II - Personale direttivo

Art. 37 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risultino stipulate le convenzioni di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 38 - Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inadempienza.
4. Le ulteriori funzioni del Direttore Generale sono individuate nel Regolamento di Organizzazione.

Art. 39 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi e le loro funzioni sono individuati nel Regolamento di Organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 40 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalle legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 41 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, e gli elementi fondamentali del rapporto.

Art. 42 - Uffici di staff

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici di staff posti alle dirette dipendenze degli organi dell'Ente, del Segretario o del Direttore, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo

determinato secondo quanto disposto dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Capo III - Il Segretario Comunale

Art. 43 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 44 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Difensore civico se istituito.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 45 - Vicesegretario Comunale

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere l'istituzione di un Vicesegretario.

TITOLO III - SERVIZI**Capo I - Principi****Art. 46 - Gestione dei servizi pubblici comunali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed altre attività volte a fini sociali ed allo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30.7.1999 n. 286 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e efficienza e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
4. I servizi pubblici possono essere a rilevanza industriale o privi di rilevanza industriale, in base ai principi gestionali ed ai fini che gli stessi si prefiggono.
5. I rapporti fra il Comune, il gestore dei servizi e l'utente, saranno regolati da contratti di servizio.

Capo II – Forme di gestione dei servizi**Art. 47 – Servizi pubblici di rilevanza industriale**

1. La Legge e le specifiche discipline di settore stabiliscono i criteri e le modalità di gestione dei servizi industriali.
2. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da un contratto di servizio, che prevede i livelli di servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica.
3. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, reti e altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale, salvo –in forma associata – a società di capitali a maggioranza di enti locali.

Art. 48 – Servizi privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. I servizi culturali e del tempo libero possono essere affidati direttamente ad associazioni e fondazioni direttamente costituite o partecipate.
4. Per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai precedenti commi possono essere affidati a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica secondo le normative di settore.
5. I rapporti fra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

Art. 49 - Società di capitali

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi pubblici che non abbiano rilevanza industriale e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale nelle competenze istituzionali di altri enti, può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria. L'atto costitutivo dovrà prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori o sindaci.
2. L'Amministrazione Comunale provvede alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedura di evidenza pubblica.
3. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - FORME DI ORGANIZZAZIONE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 50 - Principi

1. Il Comune persegue il fine della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di un uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini ed indirizza la sua azione al rispetto del principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente nonché a corrispondere un indennizzo adeguato nei termini, con le modalità e con i criteri fissati dall'art. 2 della L. 498/92.
2. Il Comune favorisce anche forme di cooperazione sovracomunali ed intercomunali per il conseguimento degli obiettivi esposti al precedente comma 1.

Art. 51 - Collaborazione con altri enti pubblici e privati, territoriali e non territoriali

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici e privati, territoriali e non territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Favorisce forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, riconoscendo ambiti di interesse sovracomunale su iniziative quali: la programmazione del territorio in funzione del coordinamento, dei collegamenti, del recupero della salvaguardia ambientale.
3. Favorisce, inoltre la realizzazione di impianti di interesse sovracomunale e la loro gestione secondo le forme previste dalle discipline di settore, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Capo II - Forme associative e di cooperazione

Art. 52 - Principi

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e possono prevedere la costituzione di uffici comuni.
3. Le convenzioni sono proposte dalla Giunta Comunale e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi e per l'esercizio associato di funzioni sia con altri Comuni che con la Provincia. Al consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, comprese le comunità montane, ai sensi delle leggi vigenti.
2. La convenzione, approvata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 53 deve prevedere le nomine e competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi cui partecipano, mediante i propri rappresentanti legali, anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di

partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Ai consorzi che gestiscono attività prive di rilevanza industriale si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 55 - Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 57 - Accordi di cooperazione con organismi assistenziali

1. Il Comune, qualora la legge regionale gli attribuisca la competenza, coordina gli interventi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero previsti dalla L. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap attuati a livello regionale con gli organismi già operanti nell'ambito territoriale mediante convenzioni da sottoscrivere con questi e dando priorità al potenziamento dei servizi esistenti.

TITOLO II - FINANZA ED AMMINISTRAZIONE

Capo I - Finanza

Art. 58 - La programmazione finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune viene definita dal bilancio annuale e pluriennale. Il bilancio può essere corredato da programmi sulla gestione dei servizi.
2. Il bilancio redatto dalla Giunta comunale, è presentato al Consiglio comunale e deve essere approvato dalla maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
3. La Giunta comunale approva e propone il programma delle opere pubbliche e degli investimenti per l'anno in corso.
4. Il programma delle opere pubbliche è corredato da una scheda dettagliata di descrizione dell'opera, dal piano finanziario, nonché dall'indicazione delle modalità di appalto prescelte.
5. Gli impegni di spesa devono essere assunti con attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Art. 59 - Attività finanziaria

1. Il Comune reperisce le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle proprie attività attraverso i trasferimenti statali e regionali ed esercitando la potestà impositiva.
2. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze ha altresì la facoltà di applicare ad enti pubblici o privati che svolgono attività di interesse sovracomunale, oneri per sopperire ai disagi da loro provocati.
3. Qualora il Comune svolga servizi di interesse sovracomunale anche tramite convenzioni, la Giunta ha facoltà di applicare oneri di utilizzo a tutti gli utenti, sia pubblici che privati.
4. Le risorse per gli investimenti, gli interventi manutentivi e quelli di risanamento finanziario relativo a mutui o ratei di investimento potranno essere acquisite, se necessario, anche mediante il ricorso al credito, ai finanziamenti pubblici previsti dalla legge ed eventualmente tramite alienazione di beni patrimoniali. Le risorse potranno altresì provenire da convenzioni stipulate con terzi operanti sul territorio comunale, come indicato nel precedente comma 2.
5. Alla gestione e conservazione dei beni patrimoniali, nonché all'attuazione delle procedure per la riscossione delle entrate,

provvede un funzionario responsabile designato dalla Giunta Comunale, cui compete l'attuazione delle procedure per la riscossione delle entrate. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato o uso gratuito ad eccezione di:

- a) comodato per servizi sanitari previo rimborso delle spese di gestione;
- b) uso gratuito per le associazioni sportive e di volontariato regolarmente costituite, previo rimborso spese di gestione.

Art. 60 - Appalti e forniture

1. Il Comune provvede agli appalti, alle forniture di beni e servizi con l'osservanza delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti del Comune in materia.

Art. 61 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, la cui durata e diritti sono regolati dalla legge.
2. I componenti del Collegio devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
3. L'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato dalla nomina dell'intero Collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3 commi 1, 4 - comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444.
4. Valgono per i Revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente locale, da coloro che hanno

ricoperto tale incarico nel biennio precedente la nomina, dai membri dell'Organo regionale di controllo, dal Segretario o dai dipendenti dell'ente, nonché della Regione, Provincia, Città metropolitana e delle Unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

5. La convocazione del Collegio viene normalmente fatta dal Presidente dello stesso a mezzo di comunicazione telegrafica.
6. Il Revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
7. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - c) scadenza del mandato;
 - d) dimissioni volontarie;
 - e) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.
8. I Revisori hanno l'obbligo di partecipare, sia pure a titolo di assistenza e se invitati dal Sindaco, alle sedute del Consiglio e della Giunta che trattano argomenti con contenuto economico-finanziario.

Art. 62- Controllo di gestione

1. Il Comune, nell'ambito della propria organizzazione, verifica la legalità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa avvalendosi delle competenze del Segretario comunale e del Direttore generale.
2. Il Comune effettua il controllo di gestione per verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
3. Un apposito organo, denominato nucleo di valutazione, verifica la rispondenza della gestione dei responsabili degli uffici e servizi e del segretario comunale agli obiettivi fissati dagli organi politici e stabilisce i criteri per la valutazione degli stessi.

4. I controlli interni possono essere eseguiti mediante uffici costituiti in convenzione.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Principi

Art. 63 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività; privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, anche su base di quartiere, agevolando l'accesso alle proprie strutture e servizi.
2. Ai cittadini, a tutela dei propri legittimi interessi, sono consentite forme dirette di partecipazione nella formazione degli atti che li riguardano.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi e promuovere comitati aventi funzione consultiva sulla gestione dei servizi, formati da rappresentanti degli utenti dei servizi stessi. Detti comitati verranno riuniti su convocazione del Sindaco o Assessore delegato almeno due volte all'anno: all'inizio dell'anno solare o al momento dell'attivazione del servizio per discuterne le modalità di gestione e per esaminare eventuali proposte avanzate dal comitato stesso, ed alla fine dell'anno per predisporre una relazione, da inviare al Sindaco, sull'attività svolta nell'anno. I comitati hanno facoltà di autoconvocarsi.
4. Il Comune in osservanza al principio di sussidiarietà, mira ad assicurare un sempre maggiore avvicinamento delle funzioni amministrative alle peculiari realtà locali.
5. L'attuazione del principio di sussidiarietà e del progetto di partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'espletamento di parte delle funzioni strumentali del Comune presuppone un atto di indirizzo. Detto atto viene annualmente adottato in concomitanza con l'approvazione del bilancio, indicando nello stesso i criteri ed il soggetto cui possono essere affidate le predette funzioni.

Capo II - Consulte

Art. 64 - Consulta dei giovani

1. Il Comune si impegna a favorire l'istituzione di una Consulta dei giovani autonoma ed apartitica al fine di affrontare le problematiche sociali e promuovere progetti di aggregazione inerenti il mondo giovanile.
2. La Consulta e' costituita dai giovani appartenenti alla fascia di età dai 14 ai 18 anni.
3. La Consulta dovrà dotarsi di un proprio statuto che verrà predisposto dal Comitato direttivo.
4. I giovani eleggeranno, in assemblea, il Comitato direttivo della Consulta.
5. La Consulta, tramite i propri organi, potrà avanzare proposte su problemi ed interessi da essa reputati significativi e porsi quale organo di cooperazione e proposizione dell'Amministrazione Comunale.
6. Un rappresentante nominato dalla Consulta quale portatore di istanze e interessi della gioventù sarà il diretto referente del Sindaco ed avrà diritto all'accesso ed ai documenti e informazioni alla pari dei Consiglieri Comunali.
7. Il rappresentante designato non deve necessariamente far parte del direttivo, ma deve in ogni caso appartenere alla stessa fascia di età.
8. I rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli organi della Consulta sono regolati da un regolamento apposito.
9. Le modalità di funzionamento interno della Consulta saranno liberamente determinate dai giovani nel rispetto del presente Statuto, delle normative vigenti e dei principi della democrazia.

Capo III - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 65 - Interventi dei cittadini nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti che hanno interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nello stesso, ad eccezione dei casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Il regolamento individuerà responsabili dei procedimenti amministrativi con norme di organizzazione degli uffici e servizi, ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 66 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta contenenti richieste di informazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta motivata all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal Responsabile dell'ufficio secondo le competenze.

Art. 67 - Petizioni

1. Chiunque, purché residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, la assegna in esame all'organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno centoventi persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 68 - Proposte

1. Un gruppo di almeno cento cittadini residenti può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i quindici giorni successivi all'organo competente.
2. La Commissione consiliare alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro il termine di sessanta giorni.

3. Il Consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
4. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva.
5. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa popolare, nel rispetto del capo III della legge 241/1990.

Capo IV - Associazionismo e partecipazione

Art. 69 - Principi generali

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini il fondamento della partecipazione democratica.
2. Il Comune favorisce e valorizza le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art. 70 - Associazioni

1. Gli organi responsabili delle associazioni devono essere informati delle scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni stesse; essi potranno esprimere un proprio parere per iscritto o richiedere un incontro entro i trenta giorni successivi alla data dell'informativa.
2. I rappresentanti delle associazioni possono essere consultati prima dell'approvazione del bilancio di previsione in ordine agli argomenti inerenti le loro iniziative.
3. Per associazioni sportive a carattere dilettantistico che coinvolgono giovani di età dai sei ai diciotto anni, in riconoscimento dell'alta funzione sociale svolta, il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potrà in essere forme di incentivazione sia finanziarie che di priorità nella messa a disposizione di strutture ed attrezzature sportive, tenendo presente le reali necessità dell'associazione e riportando il contributo al numero dei ragazzi iscritti ed alle spese, regolarmente documentate, sostenute per lo svolgimento dell'attività.

Capo V - Referendum

Art. 71 - Referendum

1. Sono previsti referendum per tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Il referendum è escluso nelle seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - f) personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - g) regolamenti interni;
 - h) materie sulle quali il Consiglio debba esprimersi entro termini stabiliti per legge che rendano impossibile la procedura di partecipazione popolare;
 - i) materie nelle quali il Comune condivida la competenza di altri enti;
 - l) piano regolatore generale;
 - m) regolamento edilizio;
 - n) piani particolareggiati;
 - o) piani di lottizzazione pubblici e privati;
 - p) opere pubbliche di carattere particolare o in esecuzione di piani pluriennali d'investimento in corso di esecuzione;
 - q) argomenti sui quali è stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio;
3. Non è consentita l'indizione di referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi.
4. I soggetti promotori dei referendum possono essere:
 - a) 10% degli iscritti alle liste elettorali, mediante presentazione di firme debitamente autenticate;
 - b) il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. I referendum richiesti sono indetti dal Consiglio comunale con deliberazione che recepisce il testo da sottoporre all'elettorato.
6. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento per la disciplina dei referendum i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Il referendum è considerato valido quando ha partecipato alla votazione la maggioranza degli iscritti alle liste elettorali. La proposta soggetta a referendum è approvata se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Ad eccezione del caso di referendum abrogativo, qualora la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'Amministrazione comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 72 - Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.

Capo VI - Difensore Civico

Art. 73 - Il Difensore Civico – nomina, incompatibilità e decadenza

1. Il Difensore Civico garantisce l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza economia e commercio o equipollenti.
3. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.
5. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale.
6. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 74 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale e dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di sua iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, espone verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
8. Le funzioni del Difensore Civico possono essere organizzate in convenzione.
9. Al Difensore Civico spetta il controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti dall'art. 127 del Decreto Legislativo 18.08.2002 n. 267.

Art. 75 - Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima riunione dopo la presentazione.

Art. 76 - Compensi

1. Al Difensore civico può essere corrisposto un gettone di presenza.

TITOLO IV - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 77 - Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Esso stabilisce altresì l'ordinamento dei gli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. L'organo competente per la modifica dello Statuto e' il Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Legislativo citato.

Art. 78 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) su tutte le altre materie di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi delle leggi statali e regionali, nonché dello statuto, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio. Essi devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79 - Revisione

1. Lo Statuto è la base di riferimento nelle relazioni fra i cittadini e l'Ente e fra le persone che operano all'interno dell'Ente stesso e determina le regole per la miglior gestione delle risorse nell'interesse generale della comunità. Per tale motivo lo statuto dovrà essere mantenuto attuale con un continuo adeguamento ai nuovi modi di vita, culturali e scientifici.

2. Lo statuto dovrà essere modificato ogni qualvolta se ne valuterà la necessità.

Art. 80 - Pubblicità

1. Copia del presente Statuto dovrà essere sempre esposta all'albo pretorio.
2. Copia del presente Statuto dovrà essere inviata ufficialmente a tutti i responsabili delle associazioni locali.
3. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'iter previsto dalla legge.
4. Il presente Statuto annulla e sostituisce tutti i precedenti e le loro modifiche.